

Codice Civile, art. 1227
Concorso del fatto colposo del creditore

[2056]

{I}. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa [2055 comma 3] e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

{II}. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza [1175].